

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4583**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro della giustizia**

(DILIBERTO)

**di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(AMATO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2000**

—————

**Aumento delle indennità spettanti ai testimoni nei giudizi civili  
e penali**

—————

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica . . . . .	»	8
Disegno di legge. . . . .	»	10

ONOREVOLI SENATORI. - 1. - Nell'ordinamento vigente la misura delle indennità spettanti ai testimoni è determinata dal regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 («Determinazione delle competenze dovute ai testimoni, periti, giurati e ufficiali giudiziari e delle indennità spettanti ai magistrati e cancellieri per le trasferte»), come modificato dalla legge 13 luglio 1965, n. 836 («Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale»).

Il tempo trascorso dal precedente intervento del legislatore (quasi trentacinque anni) e la correlativa erosione del potere di acquisto della moneta hanno ormai reso le predette indennità assolutamente inadeguate rispetto alla tendenziale finalità di offrire al teste una qualche compensazione delle spese e dei riflessi patrimoniali, anche indiretti, connessi alla testimonianza; in molti casi, l'attuale misura delle indennità spettanti ai testimoni risulta praticamente irrisoria, rispetto agli oneri effettivamente gravanti sul teste, e finisce con il disincentivare qualsiasi richiesta di liquidazione che, infatti, è divenuta un'evenienza essenzialmente residuale, per lo meno per quanto attiene ai testi residenti nel luogo ove si svolge l'escussione. Infatti, la previsione di una correlazione con il «prezzo dei posti di seconda classe sui piroscafi, e di ultima classe sulle ferrovie, sulle linee di automobili...» ha in qualche modo consentito un marginale adeguamento della cosiddetta indennità di viaggio prevista

dall'articolo 2 del regio decreto del 1923; di contro, le indennità determinate in riferimento a valori fissi (articoli 1 e 3 della predetta normativa) hanno chiaramente perso ogni corrispondenza con i valori economici correnti.

La sempre più evidente divaricazione tra i costi della deposizione e la misura dell'indennizzo offerto dalla legislazione vigente ha, tra l'altro, determinato nell'opinione comune un diffuso atteggiamento di indisponibilità nei riguardi degli obblighi connessi alla deposizione, che, in alcuni casi, si traduce in forme di aperta protesta e contestazione (sono sempre più frequenti le doglianze che pervengono al Ministero od anche ai *mass media*) e, più genericamente, si riverbera in una diffusa tendenza ad evitare la testimonianza; tendenza di cui la mancata comparizione all'udienza costituisce solo uno dei potenziali riflessi, giacchè, sempre più spesso, si riscontrano atteggiamenti elusivi volti ad evitare la stessa identificazione come teste, nella consapevolezza che il restare invischiati in vicende giudiziali comporterà, non soltanto inevitabili disagi, ma anche oneri economici che resteranno privi di qualsiasi reale compensazione. È chiaro che tale atteggiamento si riverbera negativamente non solo sulla durata dei processi, costretti a reiterati rinvii per l'assenza dei testi citati, ma anche sulla stessa possibilità di pervenire all'accertamento della verità dei fatti.

Esigenze di funzionalità dell'amministrazione della giustizia e più generali esigenze di rispetto della persona che adempie ad un dovere civico impongono, quindi, una rivalutazione delle predette indennità per restituire

alle stesse, almeno in linea tendenziale, un rapporto di proporzionalità con gli oneri che gravano sul cittadino chiamato a svolgere funzioni di interesse pubblico nel processo e, per questo, costretto ad affrontare spostamenti, anche al di fuori dell'ambito territoriale di residenza, a perdere ore e, talvolta, giornate lavorative.

2. - Il presente disegno di legge mira, quindi, in primo luogo ad un aumento dell'attuale misura delle indennità spettanti ai testimoni ed è apparso corretto ancorare, sebbene in via soltanto approssimativa, tale aumento alla misura della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel periodo successivo al 1965; in linea generale, quindi, si è adottato un criterio incentrato nella moltiplicazione per quindici delle indennità risultanti dalla legge del 1965. Peraltro, laddove il mero adeguamento ai parametri desumibili dai dati ISTAT non sembrava poter ovviare alla palese inadeguatezza dell'indennità rispetto all'effettiva entità degli oneri gravanti sul teste, si è ritenuto opportuno adottare criteri correttivi volti alla definizione di importi maggiormente rispondenti alle menzionate esigenze di funzionalità dell'amministrazione della giustizia e di rispetto del cittadino, impegnato nell'espletamento di una funzione di interesse pubblico.

Nel contempo, si è anche ritenuto necessario procedere all'adeguamento dei criteri di liquidazione previsti dalla citata normativa, correggendone quegli aspetti che sembravano essenzialmente riflettere situazioni non più appartenenti alla vita corrente e che apparivano legati a motivazioni che hanno ormai perso ogni attualità o non sono più percepite dalla collettività.

Si è, comunque, ribadita ed anzi è stata accentuata la scelta di prescindere dal concreto accertamento dell'entità delle spese e delle perdite patrimoniali realmente sostenute dal teste, riaffermando il principio che il compenso spettante ai testimoni deve costi-

tuire essenzialmente un'indennità correlata ad un'attività imposta dall'ordinamento, nell'interesse della collettività, la cui finalità può solo, in senso lato, considerarsi risarcitoria del disagio effettivamente arrecato al teste; ciò anche per garantire la massima semplificazione ed una maggiore snellezza nel procedimento di liquidazione.

Va altresì precisato che, in linea generale, si è preferito non intervenire su aspetti specificamente inerenti alle procedure di liquidazione delle indennità, regolati in modo non omogeneo da norme codicistiche e dall'articolo 22 del citato regio decreto anche in riferimento alle disposizioni della cosiddetta tariffa penale di cui al regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, che all'articolo 1 include «le indennità ai testimoni pel loro viaggio e soggiorno» tra le spese di giustizia in materia penale; ciò in considerazione anche dell'inserimento del «procedimento relativo alle spese di giustizia» tra i «Procedimenti da semplificare» di cui all'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, che al comma 1 dell'articolo 1, prevede che «in attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge...».

Si è quindi voluto collocare l'intervento di modifica dell'entità delle indennità nel contesto del medesimo regio decreto n. 1043 del 1923, per non incidere su altri aspetti della regolamentazione delle indennità che trovano la propria fonte normativa in tale decreto.

3. - In questa ottica si è in primo luogo, nell'articolo 1, stabilita un'indennità di carattere generale, risultante, in via approssimativa, dalla moltiplicazione per quindici dell'importo attribuito dalla disciplina vigente a tutti i testimoni che siano chiamati a deporre, in processi civili e penali, presso uffici giudiziari insistenti nell'ambito dello stesso

comune di residenza. Il riferimento al territorio del comune, in luogo dell'originaria area di due chilometri e mezzo, si giustifica non solo con esigenze di maggiore semplificazione nella liquidazione, ma anche con la nota maggiore facilità di spostamento e con la diffusione, in particolare, dei mezzi di trasporto privato. Da questa indennità sono stati esclusi, in linea con l'originaria previsione dell'articolo 1 del regio decreto del 1923, i minori degli anni quattordici, riguardo ai quali non sembrano ipotizzabili spese di entità significativa, né pregiudizi patrimoniali correlati all'allontanamento dal luogo di lavoro, fermo restando il diritto all'indennità per le persone che abbiano provveduto al loro accompagnamento ai sensi dell'articolo 4 del disegno di legge. Si è, inoltre, inteso definire un meccanismo di parziale compensazione del tempo perso dal teste, allorché, sia per il protrarsi della deposizione, sia per l'eventuale ritardo nell'inizio della prova, il teste venga licenziato solo dopo un intervallo di tempo che superi le tre ore, calcolate in riferimento all'ora di convocazione dinanzi al giudice.

Nell'articolo 2 si è, invece, disciplinata l'ipotesi in cui il teste sia costretto a spostarsi dal luogo di residenza, oltre i limiti del comune. La già evidenziata diffusione dei mezzi di trasporto privato ed il frequente ricorso al mezzo aereo hanno indotto ad adottare, in via sussidiaria, un criterio unitario correlato esclusivamente alla distanza chilometrica, calcolato in modo essenzialmente forfetario, a prescindere dal mezzo di trasporto effettivamente utilizzato. Anche con riguardo a tale modalità di liquidazione si è ritenuto di fare riferimento al menzionato meccanismo articolato nella moltiplicazione per quindici dell'importo originariamente previsto (lire venti a chilometro); si è però introdotto un sistema di calcolo rivolto ad una decurtazione dell'importo riconosciuto per ogni chilometro, allorché il viaggio superi i duecento chilometri complessivi, tra andata e ritorno; non si può, infatti, prescin-

dere dalla considerazione che nella previsione di cui al regio decreto del 1923 tale modalità di computo dell'indennità aveva carattere meramente residuale e, comunque, destinata a trovare applicazione in relazione a distanze molto brevi. Inoltre, la generalizzazione di tale criterio di calcolo dell'indennità di viaggio (nel senso che è riservata all'avente diritto la scelta circa la possibilità di avvalersene) determina l'esigenza di stabilire una sostanziale omogeneità con gli importi spettanti al teste in base agli altri meccanismi di computo. D'altronde, il riconoscimento di un importo maggiorato per i primi duecento chilometri tende a compensare il teste di quelle spese d'ordine generale legate all'allontanamento dal luogo di residenza e che possono considerarsi insuscettibili di significative variazioni per effetto dell'ulteriore distanza.

Qualora il viaggio risulti, invece, svolto con mezzi pubblici di linea, si è ritenuto opportuno consentire al teste di avvalersi della possibilità di richiedere il rimborso delle spese di viaggio, calcolate però in riferimento a criteri minimali correlati ai costi di viaggio, nella classe più economica. Per agevolare il computo, si è anche statuito un criterio diretto alla determinazione dell'indennità nell'ipotesi in cui il viaggio risulti effettuato in posti diversi dalla classe più economica, definendo un parametro residuale, individuato nel 60 per cento della spesa.

Si è, inoltre, prevista la possibilità per l'autorità giudiziaria di autorizzare, in via preventiva e nel concorso di determinate circostanze, l'uso del mezzo aereo o di altri mezzi straordinari di trasporto (si può ipotizzare anche che il viaggio debba essere effettuato in autoambulanza, o in taxi, eccetera), stabilendo che l'indennità, in tale ipotesi, sia calcolata in riferimento ai medesimi criteri introdotti nel comma 1: esibizione della documentazione comprovante la spesa e riferimento all'eventuale costo del viaggio nella classe più economica.

Nell'articolo 3 si è inteso regolare l'ipotesi in cui il teste sia costretto a restare per più giorni fuori dal luogo di dimora abituale, per effetto del protrarsi della testimonianza o perché la deposizione risulta fissata in orari tali da impedire lo svolgimento del viaggio di andata e ritorno nella medesima giornata. Si è, quindi, prevista una somma di carattere forfetario rivolta a compensare il teste, in misura peraltro parziale ed astratta, del disagio economico conseguente all'esigenza di soggiornare fuori dall'abitazione. In questo senso si è stabilito un diritto al pagamento della somma di lire 60.000, peraltro subordinato ad un duplice riscontro: la prova del soggiorno del teste in una struttura che svolga servizi alberghieri o simili e la fissazione della prova od il suo protrarsi in orari tali da rendere impossibili o eccessivamente disagiati, secondo criteri di normalità, lo svolgimento del viaggio di andata e ritorno nello stesso giorno della deposizione. Con riguardo a quest'ultimo caso si è preferito demandare all'autorità giudiziaria che ha proceduto all'esame del teste la valutazione circa la sussistenza delle condizioni che legittimano il riconoscimento dell'indennità, anche con riguardo a quelle ipotesi in cui la liquidazione delle indennità spettanti al teste è demandata al personale amministrativo ai sensi dell'articolo 22 del regio decreto n. 1043 del 1923. L'importo di lire 60.000 prescinde dallo stretto riferimento agli indici ISTAT sopra menzionati, ma appare coerente con l'evidenziata esigenza di garantire un minimo di ristoro al pregiudizio sofferto dal teste, costretto a spese di vitto ed alloggio.

La disposizione si propone di sostituire anche la previsione del primo comma dell'articolo 6 del citato regio decreto (che prevedeva che «l'indennità di soggiorno non è dovuta se non quando i testimoni saranno obbligati a rimanere fuori della propria residenza un giorno intero, oltre quello di partenza e quello di ritorno»), che viene quindi abrogata. Del pari, sembra aver perso ogni

attualità la previsione di un'indennità correlata specificamente ai giorni di durata del viaggio (primo comma dell'articolo 3).

Con la disposizione di cui all'articolo 4 si è delineata una soluzione tendenzialmente unitaria in ordine al trattamento dei testi provenienti dall'estero, facendo comunque salve le disposizioni previste da singole convenzioni internazionali che risultino più favorevoli per il teste, in quanto non potrebbe ipotizzarsi una loro modifica unilaterale; di contro, non constano motivi ostativi ad una diretta regolamentazione della materia che provveda ad una maggiorazione degli importi spettanti ai testimoni (ed agli altri eventuali aventi diritto), posto che il principio generale che regola la materia è il riferimento alle previsioni dell'ordinamento nazionale, assunte, a volte, come parametro minimale (articolo 9 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, ratificata ai sensi della legge 23 febbraio 1961, n. 215, che prevede la liquidazione «in misura almeno uguale a quella prevista dalle tariffe e dai regolamenti vigenti nel paese...»), a volte come fonte di diretta regolamentazione della fattispecie (articolo 18 della convenzione con la Repubblica argentina di cui alla legge 22 novembre 1988, n. 532; articolo 10 del Trattato stipulato con la Repubblica del Perù, di cui alla legge 24 marzo 1999, n. 90; articolo 10 del Trattato stipulato con la Repubblica di Bolivia, di cui alla legge 24 marzo 1999, n. 92). La disciplina che si è inteso adottare risulta informata alla considerazione, da un lato, del presumibile maggior disagio che comporta di norma il trasferimento da un Paese straniero e, dall'altro, del diverso atteggiarsi che riveste la deposizione, in relazione a profili morali e giuridici, nei riguardi dello straniero e dello stesso cittadino italiano residente all'estero. Si deve rilevare, al riguardo, che il carattere sostanzialmente discrezionale che assume necessariamente la comparizione del teste straniero dinanzi all'autorità giudiziaria italiana comporta, in concreto, la necessità di preve-

dere meccanismi sostanzialmente compensatori di un disagio e di un esborso patrimoniale, che altrimenti precluderebbero, pressoché del tutto, la possibilità di escutere il teste in sede nazionale; con la conseguenza che l'unica alternativa alla rinuncia all'esame del teste sarebbe costituita da modalità di escussione, mediante rogatoria, che di sovente impongono spese più gravose per l'amministrazione. La valutazione di tali peculiarità hanno indotto, quindi, a prevedere una disciplina derogatoria con specifico riferimento all'indennità di soggiorno, che viene definita in relazione ad un ammontare fisso connesso alle presumibili esigenze di vitto e di mantenimento in generale, e alle spese di alloggio, calcolate in riferimento ad una tipologia media di strutture alberghiere.

Nell'articolo 5 si è statuito il diritto dei minori degli anni quattordici alle indennità di viaggio e di soggiorno, superando l'originaria esclusione - che appariva sostanzial-

mente immotivata - e salve le questioni connesse alla concreta percezione dell'importo. Le medesime indennità sono state riconosciute alla persona che abbia provveduto al loro accompagnamento escludendo peraltro l'ipotesi che la stessa sia titolare del diritto alla corresponsione delle stesse, in ragione della sua qualità di teste. Al medesimo regime sono stati assoggettati i testimoni ciechi o portatori di forme di *handicap* che ne impongano l'accompagnamento ad opera di terzi.

L'articolo 6, infine, stabilisce espressamente il principio che il mancato espletamento della prova, per fatti non imputabili al teste, non comporta il venir meno del diritto alle indennità di cui al presente disegno di legge. La stessa disposizione prevede, inoltre, un sistema di adeguamento periodico delle indennità determinate in relazione a somme fisse.

## RELAZIONE TECNICA

La spesa relativa alle indennità corrisposte ai testimoni vengono iscritte sul registro modello 12 relativo alle spese di giustizia, registro tenuto da tutti gli uffici giudicanti.

Poichè non è possibile effettuare un'indagine completa su tutto il territorio nazionale dei dati necessari per la stesura di una relazione analitica e dettagliata, sono stati presi a campione alcuni distretti di Corte di appello di piccole, medie e grandi dimensioni (Potenza, Salerno, Torino, Milano e Palermo).

L'esame a campione evidenzia che il numero dei testimoni non è superiore a n. 25.000 unità in ragione d'anno, ivi compresi eventuali accompagnatori.

Dall'analisi effettuata risulta, altresì, che delle 25.000 unità circa il 65 per cento è costituito da persone escuse nel luogo di loro residenza (pari a n. 16.250 unità), il 27 per cento (pari a n. 6.750 unità) è costituito da persone residenti in luoghi diversi da quelli in cui si trova l'ufficio giudiziario, il 5 per cento (pari a n. 1.250 unità) è costituito da testimoni residenti all'estero e il 3 per cento (pari a n. 750 unità) è costituito da minori di anni 14 e da coloro che accompagnano il teste.

L'onere è stato così determinato:

*Testimoni residenti nello stesso comune dell'ufficio giudiziario*

n. 16.250 unità x lire 12.000 (Art. 1)	L.	195.000.000
--	----	-------------

*Testimoni residenti in comune diverso da quello dell'ufficio giudiziario*

rimborso spese di viaggio (importo medio)	L.	150.000
indennità art. 2	»	12.000
indennità soggiorno (art. 3) (media 2 gg)	»	120.000
Spesa media	»	282.000
n. 6.750 unità x lire 282.000	L.	1.903.500.000

*Testimoni residenti all'estero*

Rimb. spese viaggio (A/R) (imp. medio)	L.	400.000
spese alloggio e indennità art. 2	»	300.000
indennità soggiorno (art. 4) (media 3 gg)	»	300.000
Spesa media	»	1.000.000
n. 1.250 unità x lire 1.000.000	L.	1.250.000.000



*Testimoni minori di anni 14 e da  
coloro che accompagnano il teste*

rimborso spese viaggio (imp. medio)	L.	150.000
indennità articolo 2	»	12.000
indennità soggiorno (art. 3) (media 2 gg)	»	120.000
Spesa media	»	282.000
n. 750 unità x lire 282.000	L.	211.500.000
Totale onere	L.	<u><u>3.560.000.000</u></u>

Tenuto conto che con la legge n. 836/1965 è già prevista in bilancio la spesa di lire 200.000.000 annui, il maggior onere per l'amministrazione risulta pari a lire 3.360.000.000.

Considerato che la presente legge entrerà presumibilmente in vigore non prima del mese di luglio 2000, l'onere è stato così determinato:

anno 2000 lire 1.680.000.000 (3.360.000.000 : 365 gg. per 180 gg.)  
anno 2001 lire 3.360.000.000  
anno 2002 lire 3.360.000.000

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Ai testimoni residenti nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale devono essere sentiti compete un'indennità di lire 12.000.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, l'indennità di cui al comma 1 è dovuta in misura doppia quando il teste, tempestivamente comparso, è licenziato dopo oltre tre ore dall'ora per la quale è stato convocato.

3. L'indennità non è dovuta se il teste è minore degli anni quattordici».

## Art. 2.

1. L'articolo 2 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Ai testimoni residenti nel territorio dello Stato, in un comune diverso da quello ove ha sede l'ufficio giudiziario dinanzi al quale devono essere sentiti, compete, oltre all'indennità di cui all'articolo 1 e previa esibizione della documentazione relativa al viaggio di andata, un'indennità raggugliata al costo dei viaggi di andata e ritorno su linee pubbliche stradali, navali e ferroviarie, nella classe più economica. Quando la documentazione relativa al viaggio di andata si riferisce ad una classe diversa da quella più economica ed il costo di questa non è conosciuto, al teste può essere liquidata una somma pari al 60 per cento dell'importo calcolato sulla base della documentazione.

2. Su istanza degli interessati o d'ufficio, l'autorità giudiziaria, quando il viaggio con altri mezzi risulta, anche per le condizioni del teste, particolarmente disagiata o quando sussistono motivi d'urgenza, può autorizzare che il teste si avvalga di mezzi aerei o di altri mezzi straordinari di trasporto; in tale caso l'indennità è calcolata in riferimento al costo del viaggio, secondo i criteri di cui al comma 1.

3. Quando il teste ne faccia richiesta ed in ogni caso in cui non sia possibile procedere alla liquidazione ai sensi dei commi 1 e 2, l'indennità è calcolata, in relazione alla distanza chilometrica tra il comune ove ha sede l'ufficio giudiziario e quello di residenza del testimone, in un ammontare pari a lire 300 per chilometro per i primi 200 chilometri e di lire 100 per i successivi, avuto riguardo alla somma complessiva dei chilometri dei viaggi di andata e ritorno».

### Art. 3.

1. L'articolo 3 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - 1. Ai testimoni di cui all'articolo 2 spetta inoltre, previa documentazione del pernottamento presso alberghi o strutture simili, un'indennità di soggiorno di lire 60.000 per ogni notte trascorsa nel luogo dell'esame, quando la deposizione si è protratta per più giorni.

2. L'autorità giudiziaria, su istanza degli interessati, dispone la liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 in ogni caso in cui la deposizione, pure se esauritasi in un giorno solo, comporti, in relazione alla distanza dal luogo di residenza del teste ed all'orario in cui la stessa risulta fissata o terminata, l'esigenza della permanenza fuori dal luogo di residenza.».

2. Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è abrogato.

## Art. 4.

1. Dopo l'articolo 3 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis.* - *1.* Salvo il trattamento più favorevole previsto dalle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, al teste residente all'estero, ed alla persona che l'accompagna nei casi di cui all'articolo 4, sono dovute le indennità di cui agli articoli 1 e 2, nonché l'indennità di soggiorno determinata secondo i seguenti criteri:

*a)* lire 100.000 per ogni giornata di necessaria permanenza nel territorio dello Stato, comprese le giornate di arrivo e di partenza;

*b)* spese di alloggio, previa esibizione della relativa documentazione, nei limiti massimi del prezzo di una camera singola in alberghi a tre stelle (seconda categoria).».

## Art. 5.

1. L'articolo 4 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *1.* Le indennità di cui agli articoli 2 e 3 spettano anche al teste minore degli anni quattordici ed alla persona che abbia provveduto al suo accompagnamento, salvo che la stessa abbia diritto alle indennità previste per i testi.

*2.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di persone che accompagnino i testimoni ciechi o affetti da altre forme di grave invalidità. In questo caso, la necessità dell'accompagnamento dovrà essere comprovata da idonea certificazione.

## Art. 6.

1. Dopo l'articolo 4 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. - 1. Le indennità previste negli articoli precedenti spettano anche nel caso in cui non si proceda all'esame del teste per motivi allo stesso non imputabili.

2. Le indennità di cui agli articoli 1, 2, comma 3, 3 e 3-*bis*, comma 1, lettera *a*), sono aggiornate, ogni triennio, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione al tasso di inflazione programmato.».

#### Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.680 milioni per l'anno 2000 e in lire 3.360 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





